

# **TI\_GERICHTE 12.2022.87 vom 28. Juli 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.87)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.87 du 28 juillet 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.87 del 28 luglio 2022

## **Regeste**

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito. Contributi alimentari non pagati

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l'appello 22 giugno 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione 18 maggio 2022 (notificata il 23 maggio 2022) è tempestivo.

### **E. 2**

Nel giudizio impugnato il Pretore ha ricordato che laddove il rigetto definitivo dell'opposizione è stato accordato sulla base di una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF, l'escusso che agisce in virtù dell'art. 85a LEF può solo prevalersi di fatti subentrati successivamente al passaggio in giudicato della medesima, non potendo rimettere in discussione l'esistenza del credito in quanto tale. Accertato un saldo residuo di fr. 86'358.50 sui contributi alimentari maturati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2011, il Pretore ha rilevato che il diritto alla deduzione sugli alimenti dovuti nel periodo in cui R\_\_\_\_\_ era in vita risulta, per finire, dalla sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 11.2006.41) che, in riforma del decreto cautelare 5 aprile 2006, ha ridotto a fr. 890.- mensili l'importo deducibile per quanto assunto direttamente per oneri ipotecari e assicurativi gravanti l'ex abitazione coniugale di \_\_\_\_\_. Da ciò il primo giudice ha desunto che gli oneri pagati direttamente possono essere posti in compensazione soltanto fino a concorrenza di fr. 890.- mensili (consid. 6 a 8.1). Il Pretore ha quindi riconosciuto un analogo diritto alla compensazione sugli oneri pagati da CO 1 già solo per il fatto che costei è divenuta la proprietaria della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, sezione di \_\_\_\_\_. Compensazione – egli ha soggiunto – che non è esclusa dall'art. 125 n. 2 CO perché il credito posto in compensazione si connota esso medesimo come "una voce di spesa che compone il contributo di mantenimento azionato dalla convenuta". Senza contare che trattandosi di contributi scaduti da oltre 10 anni, essi neppure potrebbero dirsi necessari per il mantenimento (consid. 8.2). Ciò posto, considerato un importo massimo deducibile di fr. 138'840.- dall'aprile 2007 al marzo 2020 (fr. 890.- x 156 mesi), il Pretore ha ammesso la compensazione di fr. 45'390.- (fr. 890.- x 51 mesi) per pagamenti fatti in vita da R\_\_\_\_\_ con effetto dall'aprile 2007 al giugno 2011, pur essendosi costui fatto carico di oneri per quella

abitazione di complessivi fr. 64'501.– (di cui fr. 61'695.15 solo per interessi ipotecari). Per il periodo successivo (luglio 2011 – marzo 2020, pari a 105 mesi) il primo giudice ha riscontrato invece pagamenti per fr. 48'397.50 (di cui fr. 39'309.– per oneri ipotecari, fr. 5'955.20 per oneri assicurativi e fr. 3'133.30 per tasse varie). Egli ha appurato così pagamenti deducibili complessivi di fr. 93'787.50 (fr. 45'390.– + fr. 48'397.50). Donde l'accoglimento della petizione (consid. 8.3). Il Pretore non ha ravvisato infine gli estremi di un abuso di diritto per avere l'attrice raccolto la documentazione a comprova dei pagamenti effettuati solo nella presente procedura. Abusiva era piuttosto per il primo giudice l'opposizione della convenuta alla compensazione degli oneri pagati direttamente per l'immobile di \_\_\_\_\_ che IS 1 ha continuato a occupare. Né ostava alla domanda dell'attrice la pendenza di una causa (inc. OR.2014.40) intentata da CO 1 per ottenere la condanna di IS 1 al pagamento di un affitto per l'occupazione di quell'immobile poiché – come l'attrice ha precisato – l'importo riconosciuto nella presente vertenza sarà considerato e posto in deduzione in quell'altra vertenza (consid. 9).

### **E. 3**

L'appellante reputa anzitutto inverosimile che la documentazione (bancaria e assicurativa) prodotta dall'attrice – in esito a una semplice richiesta di edizione prontamente eseguita dall'istituto bancario interessato – nella presente procedura per comprovare il pagamento degli oneri correlati alla casa di \_\_\_\_\_ non abbia potuto essere addotta già nell'ambito della procedura di divorzio o quanto meno di rigetto definitivo dell'opposizione. L'ammissione di tali prove a sostegno dell'estinzione del debito va dunque ritenuta lesiva dell'art. 85a LEF poiché non riguarda mezzi di prova che non potevano essere reperiti prima (echte Noven), ovvero gli unici che a suo avviso potevano essere ammessi in questa procedura (memoriale, pag. 5 a 9). L'obiezione non può trovare ascolto. Come si evince dalla giurisprudenza in materia richiamata dall'appellante medesima (memoriale, pag. 6), se il rigetto definitivo dell'opposizione è stato pronunciato – come in concreto – sulla scorta di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), l'escusso che agisce sulla base dell'art. 85a LEF può prevalersi non soltanto dei fatti subentrati dopo il passaggio in giudicato di quella decisione (veri nova) ma anche delle eccezioni che risultano dalla medesima (STF 5A\_135/2019 del 24 aprile 2019 consid. 3.1.2 e 5A\_424/2015 del 27 aprile 2016 consid. 4.2). E nel caso specifico l'attrice si fonda proprio su un'eccezione (la compensazione) che il giudice dell'unione coniugale e del divorzio avevano espressamente riservato nelle ricordate sentenze passate in giudicato. A parte ciò, non è dato a dividersi come i mezzi di prova adottati nella presente procedura potessero già esserlo in quelle procedure se il giudice di famiglia riservava questa possibilità per pagamenti non ancora effettuati (v. in particolare sopra, consid. 1: “nel caso in cui assumesse direttamente gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale di \_\_\_\_\_ [particella n. \_\_\_\_\_ RFD], R\_\_\_\_\_ potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figlia”). Poco importa poi che i mezzi di prova in rassegna non siano stati esibiti nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, dalla quale CO 1 è per altro uscita soccombente con conseguente assunzione delle spese giudiziarie. A parte il fatto che l'azione dell'art. 85a LEF non è proponibile solo in relazione ai fatti e ai mezzi di prova sorti successivamente al rigetto definitivo dell'opposizione o alle eccezioni che il giudice del rigetto non aveva da vagliare o non avrebbe potuto vagliare, l'appellante trascura che il giudice del rigetto avrebbe – comunque sia – tutt'al più potuto esaminare i documenti in discussione solo nei limiti di un giudizio di apparenza proprio della procedura sommaria (cfr. Bangert in: Basler

Kommentar, SchKG, 3 a edizione, n. 11c ad art. 85a LEF). In proposito l'appello si rivela quindi sprovvisto di buon diritto.

#### **E. 4**

L'appellante deplora dipoi che il Pretore le abbia rimproverato di avere abusivamente contestato la legittimazione dell'attrice di porre in compensazione gli oneri da costei corrisposti per l'abitazione di \_\_\_\_\_ dal luglio 2011 al marzo 2020. Rileva al riguardo che con il decesso di R. \_\_\_\_\_ non è decaduto soltanto l'onere alimentare di costui ma anche il diritto di compensare gli oneri ipotecari e assicurativi (memoriale, pag. 10 n. 17). Se non che la convenuta perde di vista che il Pretore ha riconosciuto all'attrice il diritto alla compensazione "già solo per il fatto di essere divenuta l'attuale proprietaria della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_". Perché, in simili circostanze, l'attrice non fosse abilitata a compensare un proprio credito – scaduto e della stessa specie – nei confronti della convenuta (a sua volta creditrice, ancorché per un periodo precedente, nei confronti di CO 1 che ha ripreso il debito alimentare del padre per successione universale: art. 560 CC), IS 1 non spiega né è dato di comprendere. Ancor meno ove si consideri che l'appellante nemmeno discute l'inapplicabilità del motivo di esclusione dell'art. 125 n. 2 CO.

#### **E. 5**

L'appellante ribadisce inoltre che i crediti fra le parti successivi all'aprile del 2011 e correlati all'occupazione dell'abitazione di \_\_\_\_\_ – terminata nel marzo 2020 con la "liberazione forzata" – sono già oggetto di un'altra procedura pendente dinanzi alla medesima Pretura (inc. OR.2014.40) nella quale CO 1 ha rivendicato il pagamento di fr. 71'498.70 (più interessi) fino all'agosto 2014 e di fr. 1'833.30 per ogni ulteriore mese dopo di allora. Dall'avvio di quest'altra procedura l'appellante desume una rinuncia dell'attrice a chiedere la compensazione degli oneri ipotecari e assicurativi sostenuti dal maggio del 2011 (memoriale, pag. 10 seg.). Da quest'ultimo argomento va tuttavia subito sgombrato il campo. Come ricorda l'appellante medesima, CO 1 ha sottolineato nell'allegato conclusivo che "l'importo riconosciuto in questa procedura verrà considerato e posto in deduzione dall'importo che dovesse essere riconosciuto nella procedura inc. OR.2014.40" (loc. cit., pag. 11 n. 14). La tesi della rinuncia cade dunque d'acchito nel vuoto. Quanto all'obiezione secondo cui tale dichiarazione nel memoriale conclusivo sarebbe una semplice allegazione e non una promessa irrevocabile, la convenuta trascura che quand'anche CO 1 non dovesse dare seguito al suo intendimento nulla impedirebbe a IS 1 di eccepire – in quell'altra procedura – l'avvenuta assunzione (dopo la loro compensazione nella presente vertenza) degli oneri ipotecari e assicurativi e di evitare così un doppio pagamento. Anche su tale questione l'appello manca pertanto di consistenza.

#### **E. 6**

Da ultimo l'appellante ripete, come in prima sede, che in ogni caso le uniche spese che potevano essere compensate – conformemente alla sentenza di divorzio che ha solo riformato l'importo massimo ma non anche il tipo di onere deducibile – erano gli oneri ipotecari e assicurativi relativi all'abitazione di \_\_\_\_\_. Non potevano invece essere compensate altre spese quali le tasse di consumo dell'acqua potabile e di canalizzazione o i contributi di arginatura prosciugamento e controllo impianti, come invece fatto dal Pretore che al riguardo ha seguito l'attrice (memoriale, pag. 11 seg.). Per essere ricevibili, però, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). E la mancata quantificazione degli oneri che a mente dell'interessata rimarrebbero compensabili

rende la doglianza irricevibile. Ma quand'anche si transigesse in proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Si considerassero anche soltanto gli oneri ipotecari e assicurativi, l'esito non muterebbe. Per i pagamenti effettuati in vita da R\_\_\_\_\_ con effetto dall'aprile 2007 al giugno 2011 l'appellante non contesta che essi assommassero a fr. 63'480.45 (ovvero fr. 61'695.15 per gli oneri ipotecari più fr. 1'785.30 per l'assicurazione stabile) per rapporto a una somma massima deducibile di fr. 45'390.– (fr. 890.– x 51 mesi). Né la convenuta discute che per il periodo successivo (luglio 2011 – marzo 2020) gli oneri ipotecari (fr. 39'309.–) e gli oneri assicurativi (fr. 5'955.20) ammontassero a fr. 45'264.20 per rapporto a un massimo deducibile di fr. 48'397.50 (fr. 890.– x 105 mesi). Anche seguendo la tesi della convenuta, l'importo compensabile a titolo di oneri ipotecari e assicurativi (complessivi fr. 90'654.20: fr. 45'390.– più fr. 45'264.20, interessi esclusi) supererebbe il debito di fr. 86'358.50 (interessi esclusi).

#### **E. 7**

Se ne conclude che l'appello dev'essere respinto siccome manifestamente infondato. Le spese processuali della presente sentenza – calcolate su un valore litigioso di fr. 86'358.50 – seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni (v. art. 312 cpv. 1 CPC).

#### **E. 8**

Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da IS 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell' art. 117 lett. b CPC ), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

#### **E. 9**

Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 106 CPC e la LTG decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.